

**Pubblico ufficiale, oltraggio, più persone, mancanza,  
esclusione  
Tribunale Caltanissetta, sentenza 13.06.2012**

Non sussiste il reato di oltraggio a pubblico ufficiale laddove l'offesa, rivolta a più soggetti con la qualifica di pubblici ufficiali, è connotata dall'assenza di altre persone cui non sia rivolta l'offesa e che non siano a loro volta pubblici ufficiali. (Nel caso di specie, l'offesa al prestigio era stata rivolta a più pubblici ufficiali, sia al capopattuglia che agli altri agenti scesi dall'auto di servizio, dunque non può dirsi che fosse avvenuta in presenza di più persone.)

**Tribunale di Caltanissetta**

**Sentenza 13 giugno 2012**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

In composizione monocratica

Il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Giovanni Antonio Sasso, alla pubblica udienza del 13 giugno 2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

**MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

Nei confronti di T. B., nato a Caltanissetta il \*\*\*\*\*,

Libero contumace

Difeso di fiducia dall'avv. Mariangela Randazzo

Conclusioni delle parti

Il PM: assoluzione perché il fatto non sussiste

La difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste

**Svolgimento del processo**

Con decreto di citazione diretta, T. B. veniva chiamato a rispondere del reato in rubrica.

Dichiaratane la contumacia il 5.3.2010, aperto il dibattimento il 16.2.11, ammesse le prove, modificato il capo di imputazione con riguardo al tempus commissi delicti e veniva sentito il teste X.; l'undici aprile 2012, rassegnato il fascicolo all'odierno scrivente e prestato il consenso ex art.

511 c.p.p. alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura, si sentiva il teste R. e, rinviata l'udienza al 13 giugno 2012, rendeva dichiarazioni spontanee l'imputato e, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe e il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

### **Motivi della decisione**

L'odierno imputato deve rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché in presenza di più persone agenti della Polizia, ne offendeva l'onore mentre costoro compivano atti del loro ufficio (fatto del 19 agosto 2009, come modificato all'udienza del 16.2.2011).

I fatti di causa emergono dalle deposizioni testimoniali: in data 19 agosto 2009, R. P., X. G. e G. P., in servizio presso la Sezione Volanti della Polizia di Stato di Caltanissetta, mentre si trovavano in viale della Regione fermi con l'auto di servizio per dare indicazioni a un utente della strada, sentivano dietro di loro il clacson di un camper che non riusciva a passare; successivamente, gli operanti seguivano il camper sullo scorrimento veloce SS640 e, fatto segnale di fermarsi con la paletta, fermatisi in una piazzola, ne richiedevano i documenti; nel mentre che gli operanti procedevano al controllo, il conducente del camper diceva loro "vergognatevi, non si lavora così, scriverò sul giornale"; il teste R. afferma che il T. veniva fermato per la contravvenzione di utilizzo di dispositivo acustico, nonostante gli operanti fossero impegnati con una persona in età avanzata che, non riuscendo a ingranare la marcia, aveva di fatto ostacolato la marcia dei veicoli; su domanda del giudice, il teste R. afferma che durante il controllo era sceso il capopattuglia e le espressioni offensive erano state rivolte a tutti e tre gli operanti scesi dall'auto. Entrambi i testi affermano che, prima di fermare il T., questi, in viale Della Ragione, sorpassandoli, avrebbe detto "bravo invece di scherzare andate a lavorare" (fatto, questo, fuori dal capo di imputazione).

In diritto, si osserva che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dal vecchio art. 341 c.p., è stato abrogato (si parla di abolitio criminis, cfr. Cass. V, 13349/99) dall'art. 18 l. 205/99; successivamente, con legge 94 del 15 luglio 2009, la figura di reato è stata reintrodotta; dall'analisi comparativa della struttura del "vecchio" reato e di quello "nuovo", si osserva la sostanziale coincidenza del bene giuridico tutelato (onore o prestigio del pubblico ufficiale, anzi, come rilevato da Corte Cost. n. 51/80, il buon andamento della P.A.), la occasionalità necessaria tra la condotta delittuosa e il compimento dell'atto d'ufficio ovvero l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale.

Le analogie tuttavia si fermano qui: difatti, la "presenza di più persone", elemento costitutivo del nuovo reato, era mera circostanza aggravante (art. 341 3° comma c.p.) del precedente delitto di oltraggio; inoltre, e prudentemente, il legislatore ha opportunamente richiesto l'ulteriore requisito che la condotta, affinché sia passibile di sanzione penale, sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico: quanto a quest'ultima nozione, si veda, da ultimo, in fattispecie di porto di armi, Cass. I, 16690/08 *"deve intendersi il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (conf. Cass. 11.02.1982, Tosani, C.E.D. Cass. n. 90217)"* specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto *"non può far ricorso al "jus excludendi" per giustificati motivi"* – Cass. I, 3187/2000. Correttamente, d'altronde, il legislatore ha ristretto l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice, stanti i forti dubbi di costituzionalità – con particolare riferimento all'offensività della condotta rispetto al bene giuridico – che già affliggevano la vecchia dizione normativa (su tutte, vedasi Corte Cost. 341/94).

Va peraltro rimarcato che oggetto della tutela penale nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale è il prestigio della pubblica amministrazione e non quello della persona del pubblico ufficiale, onde consentire la distinzione giuridico-concettuale dal “contiguo” reato di ingiuria.

La norma di cui all’art. 341 bis c.p. prevede, si è detto, che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale debba intervenire in presenza di più persone.

Come è stato affermato nella previgente versione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, *“la norma incriminatrice (art. 341 c.p.), postula un rapporto diretto e personale tra il soggetto attivo e quello passivo del reato, nel senso che la destinazione dell’offesa dev’essere univoca, in modo che, nelle situazioni equiparate, si determina lo stesso rapporto di immediatezza che è immanente nell’oltraggio compiuto alla presenza fisica del pubblico ufficiale”* (Cass. 1718/95): era pertanto sufficiente, ai sensi del citato e abrogato articolo, la presenza fisica del solo pubblico ufficiale, senza che vi fossero altre persone presenti. La presenza di “più persone” era elemento costitutivo della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell’art. 341 c.p.: in merito a tale circostanza, la giurisprudenza risalente aveva precisato che l’eventuale qualifica di pubblico ufficiale rivestita dalle altre persone è irrilevante ai fini della sussistenza dell’aggravante, a meno che – si badi bene – l’offesa sia stata rivolta anche a tali pubblici ufficiali: in tal caso, difatti, si parlerà correttamente di concorso formale, in quanto con una sola azione viene leso il prestigio di più persone, essendoci tanti reati quante sono le persone offese (vedasi Cass. 157/78; si riporta la massima di Cass. 9945/85: *“Nel caso di offesa verbale rivolta contemporaneamente a più persone, l’azione unica concretizzata nella emissione di voce è in realtà plurima, produttiva cioè di più violazioni simultanee con idoneità offensiva equivalente, anche sotto il profilo oggettivo, alla pronuncia reiterata della stessa frase rivolta singolarmente alle persone presenti. Ne’ in tema di oltraggio a pubblico ufficiale può ritenersi che sia leso unitariamente il pubblico interesse alla tutela della funzione pubblica quando siano più i soggetti oltraggiati, poiché l’azione si risolve in distinte offese all’onore e al prestigio di ciascun pubblico ufficiale”*).

Quanto all’esimente di cui al d.lgs. 288/44, per qualificare gli atti del pubblico ufficiale come “arbitrari”, devono ricorrere i requisiti dell’attualità e della proporzione tra offesa e reazione; quanto al primo, va precisato che lo stesso deve essere inteso in senso non rigoroso, ma tale comunque da non fare venire meno il nesso di causalità che è senza dubbio alla base della previsione legislativa; quanto alla proporzionalità, anch’essa deve essere prudentemente apprezzata nella prospettiva che la reazione non esorbiti determinati limiti e non si atteggi, a sua volta, come autonoma e ingiustificata offesa (Cass. 11093/99), e, dal punto di vista dell’animus del pubblico ufficiale, è necessario verificare che abbia tenuto una condotta improntata a malanimo, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato destinatario (Cass. 5414/09).

Nel caso di specie, vi è stata, da parte del T., invero l’espressione verbale obbiettivamente offensiva del prestigio della pubblica amministrazione (*“vergognatevi, invece di lavorare fermate la brava gente, non finisce qui”*), in un luogo pubblico; tuttavia tale offesa è stata rivolta a tutti e tre agenti presenti nella piazzola di sosta: pertanto, ipotizzando la vigenza della vecchia disposizione normativa di cui all’art. 314 c.p., il T. avrebbe offeso tre diversi agenti (vedasi Cass. 9945 cit.), senza tuttavia l’aggravante di cui all’ultimo comma della disposizione citata.

*Quid juris* sotto la vigenza dell’art. 314 bis c.p.? In forza delle considerazioni sopra svolte, non può che pronunciarsi sentenza di assoluzione nei confronti del T. perché il fatto non sussiste. Difatti, per integrare la disposizione incriminatrice oggi vigente, è necessario che siano presenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui al previgente art. 341 c.p., oltre all’elemento spaziale dell’offesa rivolta in luogo pubblico o aperto al pubblico e, quale elemento ulteriore, la condotta deve perfezionarsi alla presenza di più persone, secondo i principi giurisprudenziali emersi sotto la

vigenza dell'aggravante di cui all'ultimo comma del 341 c.p. abrogato. Ma tale sintagma va inteso come ricomprensivo solo soggetti 1) cui non è rivolta l'offesa e che pertanto 2) non siano pubblici ufficiali. Nel caso contrario, difatti, la condotta sarebbe astrattamente punibile ai sensi del previgente art. 341 c.p., nel senso di considerare persone offese tutti i pubblici ufficiali presenti cui viene rivolta l'offesa.

Nella vigenza dell'attuale 341 bis c.p., invece, dal momento che, nel caso di specie, l'offesa al prestigio è stata rivolta a più pubblici ufficiali, sia al capopattuglia che agli altri agenti scesi dall'auto di servizio, non può dirsi che sia avvenuta in presenza di più persone (si veda

Pertanto, in carenza di un elemento costitutivo afferente alla condotta, l'imputato deve essere mandato assolto con la formula terminativa "il fatto non sussiste".

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 530 c.p.**

**Assolve T. B. dal reato ad egli ascritto perché il fatto non sussiste.**

Caltanissetta 13 giugno 2012

Il Giudice

Valerio Giovanni Antonio Sasso